



GENERALI ITALIA S.P.A.
Danni Imprese
Property, CAR, EAR
Rischi Tecnologici

Scheda di Polizza Rischi Elettronica

ALL RISKS IMPIANTI FOTOVOLTAICI

Ramo	Polizza N°.	Agenzia	Codice
0E	bozza	Acqui Terme	001

Contraente	c.f. / p. IVA
COMUNE DI VIGNATE	83504710159

Domicilio del Contraente (via, Piazza, n° civico)	Località	c.a.p.	Prov. (sigla)
Via Roma, 19	VIGNATE	20060	MI

ASSICURATO
Il contraente

UBICAZIONE
Via R. Sanzio – Magazzino comunale – 20060 VIGNATE (MI)

DURATA DELLA GARANZIA:							
Decorrenza dalle ore 24.00 del	07	07	2020	Alle ore 24 del	07	07	2021





Partite	Descrizione della partita	Somme Assicurate
Partita 1	Danni diretti Impianto per la produzione di Energia Elettrica costituito da pannelli fotovoltaici, inverter, apparati di controllo e rilevazione, trasformatori, cavi elettrici, strutture di sostegno, sistemi di allarme, Video-sorveglianza e anti-intrusione, cabine di trasformazione ed altre opere civili solo se di pertinenza dell'impianto assicurato; la recinzione nel caso di impianti al suolo. L'impianto è installato sul tetto .	110.000,00
Partita 2	Spese di demolizione e sgombero	10.000,00
Partita 3	Danni da interruzione di esercizio come da condizione particolare CP.08 – 6 Mesi Potenza KWp = 49,00 KWh prodotti in un anno : 60.000,00 Prezzo x KWh venduto comprensivo dell'incentivo 0,31 60.000 x 0,31 =	18.600,00
Partita 4	Responsabilità civile: A – della proprietà; B – della conduzione	A) 1.000.000,00 B) 1.000.000,00
Partita 5	Ricorso terzi	escluso

Rateazione: annuale

Premio annuo finito € 604,00

Premio alla firma dal 07.07.2020 al 07.07.2021 € 604,00





DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato sotto indicato:

- **Assicurazione:**
il contratto di assicurazione;
- **Assicurato:**
il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
- **Contraente:**
il soggetto che stipula l'assicurazione;
- **Cose assicurate:**
impianti e apparecchiature per la produzione di energia elettrica con pannelli fotovoltaici;
- **Contratto di assistenza tecnica per apparecchiature elettriche e/o elettroniche**
contratto le cui prestazioni consistono in: controlli di funzionalità; manutenzione preventiva; eliminazione dei disturbi e difetti a seguito usura, eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di mano d'opera) verificatisi durante l'esercizio senza concorso di cause esterne;
- **Franchigia:**
importo fisso che resta a carico dell'Assicurato sull'indennizzo;
- **Franchigia temporale:**
periodo di tempo lavorativo che parte dal momento del sinistro durante il quale restano a carico dell'Assicurato le perdite da interruzione o da riduzione di attività;
- **Indennizzo:**
la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
- **Periodo di indennizzo:**
intervallo di tempo che inizia al momento di accadimento del sinistro e durante il quale i risultati economici dell'attività dichiarata risentono delle conseguenze del sinistro. Esso ha come limite il periodo massimo fissato in polizza e non è interrotto per effetto della scadenza, della cessazione o sospensione della polizza avvenute dopo la data del sinistro;
- **Polizza:**
il documento che prova l'assicurazione;
- **Premio:**
la somma dovuta dal Contraente alla Società;
- **Rischio:**
la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne;
- **Società:**
l'impresa assicuratrice;
- **Sinistro:**
il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
- **Scoperto:** importo percentuale dell'indennizzo che rimane a carico dell'Assicurato.

Generali Italia S.p.A. - Sede Legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchessa, 14, CAP 31021 – Tel. 041 5492111 www.generali.it – Fax: 041 942909;
e.mail: info.it@generali.com; C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 01333550323 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v.. Pec: generalitalia@pec.generaligroup.com. Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi.



CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

1. Norme che regolano l'assicurazione in generale

Art.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Aggravamento o diminuzione del rischio - Ispezione delle cose assicurate

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C.

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art.2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia - Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

I premi devono essere pagati alla Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla sede della Società.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della relativa scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C.

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno due mesi prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. Per i casi nei quali la legge o il contratto si riferisce al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

Art.3 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art.4 – Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tal caso essa, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

Art.5 - Limitazione dell'assicurazione in caso di esistenza di altre assicurazioni

Se al momento del sinistro esistono altra o altre assicurazioni sulle stesse cose per uno o più degli stessi rischi, la presente assicurazione ha effetto soltanto per la parte di danno eccedente l'ammontare che risulta coperto da tale altra o tali altre assicurazioni.



Art.6 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art.7 – Oneri Fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art.8 – Foro Competente

Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto oppure quello del luogo ove ha sede l'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Art.9 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge.

2. Norme che regolano l'assicurazione dei danni alle cose assicurate

Oggetto dell'Assicurazione

Art. 10 - La Società si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, collaudate e pronte per l'uso cui sono destinate, causati da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso.

La garanzia è operante a condizione che le cose assicurate siano installate, collaudate, in esercizio presso le ubicazioni indicate in polizza.

Rischi esclusi dall'assicurazione

Art.11 - Sono esclusi i danni :

- a) causati con dolo e colpa grave dell'Assicurato o del Contraente o delle persone di cui debbano rispondere a norma di legge ;
- b) dovuti a deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione, conseguenti al naturale uso o funzionamento, causati dagli effetti gradualmente degli agenti atmosferici;
- c) per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore, venditore o locatore delle cose assicurate; sono inoltre esclusi tutti i danni, guasti e difetti la cui riparazione o eliminazione rientra nelle prestazioni del contratto d'assistenza tecnica così come descritto nelle "Definizioni di polizza", anche se non sottoscritto dall'Assicurato;
- d) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del Costruttore o Fornitore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione delle cose assicurate;
- e) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di spostamenti al di fuori del locale di installazione originario, di trasporti, trasferimenti, e relative operazioni di carico e scarico;
- f) di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili;
- g) attribuibili a difetti noti al Contraente od all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza;

Generali Italia S.p.A. - Sede Legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchessa, 14, CAP 31021 – Tel. 041 5492111 www.generali.it – Fax: 041 942909;
e.mail: info.it@generali.com; C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 01333550323 - Capitale Sociale:Euro 1.618.628.450,00 i.v.. Pec: generalitalia@pec.generaligroup.com. Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi.



- h) a parti o componenti soggetti a consumo per uso o il cui rendimento decada in conseguenza del tempo di utilizzo, salvo il caso in cui tali danni siano conseguenti ad un altro evento indennizzabile a termini di polizza;
- i) da smarrimento od ammanco;
- l) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazioni di fabbrica ed edifici in genere, sequestri, occupazione militare, invasione, scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici e dolosi, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- m) causati da terremoto, maremoti ed eruzioni vulcaniche;
- n) verificatisi in occasione di trasmutazioni del nucleo dell'atomo, di accelerazione di particelle, radiazioni, contaminazione, inquinamento, e loro conseguenze dirette od indirette, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- o) ad apparecchiature in deposito, giacenza, immagazzinamento;
- p) di serie, intendendosi per tali quelli derivanti da sinistri dovuti ad uno stesso difetto, anche se manifestatosi in più cose ed in diversi periodi annui di assicurazione. Sono, inoltre, esclusi i difetti di rendimento delle cose assicurate.

Obblighi in caso di sinistro

Art. 12 - In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, ottemperando alle disposizioni della Società prima della riparazione; le relative spese sono a carico della Società ai sensi dell'Art.1914 del C.C.
- b) darne immediato avviso alla Società o all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, ai sensi dell'Art. 1913 del C.C., mezzo raccomandata, telegramma, telex, fax e/o PEC.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del C.C.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

1. in caso di sinistro presumibilmente doloso, fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia indicando il momento e la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
2. conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna. La Società si riserva la facoltà di ritirare i residui delle parti sostituite; non ottemperando alla richiesta della Società, l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo;
3. permettere ogni rilevazione o esame della macchina danneggiata;
4. fornire dimostrazione del valore delle cose danneggiate, dei materiali e delle spese occorrenti per la riparazione del danno e di quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui al punto a).

La riparazione del danno può essere subito iniziata dopo l'avviso di cui al punto b); lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato, prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società, che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente o dell'Assicurato, non avviene entro otto giorni dall'avviso di cui al punto b), questi può prendere tutte le misure necessarie.

Avvenuto il sinistro, l'assicurazione resta sospesa, per la cosa danneggiata, limitatamente ai danni di natura elettrica o meccanica, fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento.

Esagerazione dolosa del danno

Art. 13 - Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o sottratte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette

cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, decade dal diritto all'indennizzo.

Procedura per la valutazione del danno

Art. 14 - L'ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Mandato dei Periti

Art. 15 - I Periti devono:

- 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 12;
- 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'Art. 16 e successivi;
- 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio in conformità al disposto dell'Art. 16 e successivi.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano sin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsiasi azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Determinazione del danno:

Art. 16 - La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola cosa assicurata in polizza, secondo le norme seguenti.

a) Nel caso di danno suscettibile di riparazione:

- 1) si stima l'importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del sinistro, necessarie per ripristinare la cosa danneggiata nello stato funzionale in cui si trovava al momento del sinistro;
- 2) si stima il valore ricavabile, al momento del sinistro, dei residui delle parti eventualmente sostituite.

L'ammontare del danno sarà pari all'importo stimato come sub a 1), diffalcato dell'importo stimato come sub a 2).

b) Nel caso di danno non suscettibile di riparazione:



- 1) si stima il valore della cosa assicurata al momento del sinistro, tenuto conto della obsolescenza, della vetustà e del deperimento per uso o altra causa;
- 2) si stima il valore ricavabile dai residui al momento del sinistro.

L'ammontare del danno sarà pari all'importo stimato come sub b 1), diffalcato dell'importo stimato come sub b 2)

Una cosa assicurata si considera non suscettibile di riparazione quanto l'ammontare del danno, calcolato come sub a 1) meno sub a 2), eguagli o superi il valore che la cosa aveva al momento del sinistro stimato come sub b 1).

Sono escluse dall'indennità le spese per eventuali tentativi di riparazione, riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti, le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporti aerei o altri mezzi di trasporto diversi dal normale. La Società ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale della cosa assicurata od al suo rimpiazzo con altra uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.

Somma Assicurata- Assicurazione parziale

Art.17 - Per somma assicurata si intende il costo di rimpiazzo a nuovo della cosa assicurata, ossia il suo prezzo di listino o, in mancanza, il costo effettivo per la sostituzione con una cosa nuova eguale, oppure, se questa non fosse più disponibile, con una cosa equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento, comprensivo delle spese di trasporto, dogana, montaggio e collaudo, nonché delle imposte solo nel caso in cui queste non possono essere recuperate dall'Assicurato.

(Sconti e prezzi di favore non influiscono nella determinazione del costo di rimpiazzo a nuovo).

Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che il valore assicurabile di una o più cose, prese ciascuna separatamente, eccedeva al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le cose stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra la somma assicurata e il costo di rimpiazzo a nuovo risultante al momento del sinistro.

Limite massimo dell'indennizzo

Art.18 - L'indennizzo corrisponde all'ammontare del danno così come stimato all'Art.16 eventualmente ridotto per effetto dell'assicurazione parziale di cui all'Art.17, e successivamente della franchigia prevista in polizza.

Salvo il caso previsto dall'Art.1914 del C.C. per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore, per uno o più sinistri, nel corso dell'annualità assicurativa, di quella assicurata al netto della franchigia.

Ispezione delle cose assicurate

Art.19 - La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Pagamento dell'indennizzo

Art.20 - Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'art.11 a).

3. Norme sempre operanti

Danni elettrici

Art.21 - Ferme le esclusioni previste alla lettera c) dell'Art.11 delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società risponde dei danni di natura elettrica a condizione che:

- a) l'impianto elettrico e l'impianto di messa a terra siano a norma di legge;

Generali Italia S.p.A. - Sede Legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchessa, 14, CAP 31021 - Tel. 041 5492111 www.generali.it - Fax: 041 942909;
e.mail: info.it@generali.com; C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 01333550323 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v.. Pec: generalitalia@pec.generaligroup.com. Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi.

- b) che siano installati sistemi di protezione contro le sovratensioni tramite limitatori di tensione esternamente alle cose assicurate verso la rete di alimentazione.

Nel caso in cui, al momento del sinistro non siano attivati i sistemi di protezione si applica lo scoperto del **35%** con il minimo di **€1.000,00**

Localizzazione delle cose assicurate

Art.22 - Nel caso in cui le cose assicurate siano installate al suolo, la garanzia ha efficacia purché il sito ove le cose assicurate sono installate non sia stato soggetto ad alluvioni o inondazioni negli ultimi dieci anni e non deve essere situato su pendii franosi o soggetti a caduta di massi o esserne adiacente.

Protezioni

Art. 23 – L'operatività delle garanzia furto, atti vandalici e dolosi in genere, è subordinata alla condizione che siano presenti le seguenti misure di sicurezza / prevenzione:

Per gli impianti installati al suolo

- a) l'area su cui l'impianto è situato sia recintata con divisorio in rete metallica o in calcestruzzo o in laterizio avente altezza dal suolo di almeno metri 2,0 e le aperture sulla recinzione devono essere costituite da cancello metallico chiuso a chiave;
- b) le cose assicurate devono essere poste all'interno dell'area recintata ad una distanza di almeno metri 1,50 dalla struttura divisoria ad eccezione del manufatto cabina elettrica che può essere situato ad una distanza minore;
- c) tutto il perimetro sia continuamente monitorato da:
 1. un impianto di videosorveglianza a circuito chiuso, collegato con una centrale operativa di sorveglianza attiva 24 ore su 24;
in assenza di tale impianto dovrà essere:
 2. Attivo un sistema di antifurto a fibra ottica , collegato con una centrale operativa attiva 24 ore su 24 a protezione dei pannelli,;
 3. oppure essere previsto un servizio di ronda con almeno 2 passaggi documentati nelle ore notturne e, in assenza di personale operativo nel sito, 2 in quelle diurne, operato da istituto di vigilanza 7 giorni su 7, comprovato da apposita timbratura su orologio marcatempo installato nei punti più idonei per l'esercizio di una sorveglianza efficace.
- d) i pannelli siano saldati alla struttura o fissati con bulloni con testa antimanomissione o rivetti ovvero muniti di un sistema antifurto a fibra ottica collegato alla sorveglianza;
- e) le dorsali di distribuzione dell'energia tra la cabina e le junction/string-box in rame devono essere interrate ed i tombini tenuti chiusi a prova di manomissione.

Per i beni assicurati installati in sopraelevazione:

Si intendono impianti in sopraelevazione gli impianti a tetto o su superfici ad altezza uguale / superiore m. 2,50, dal suolo, installati su tetti di edifici abitati o comunque non abbandonati.

Per tali impianti le garanzie operano anche per quelle parti dell'impianto - cablaggi, inverter, quadri elettrici, trasformatori - posizionati al suolo purché si trovino in locali chiusi a chiave e che le dorsali di distribuzione dell'energia tra la cabina e le junction/string-box siano interrate ed i tombini tenuti chiusi a prova di manomissione.

CONDIZIONI PARTICOLARI

CP.01- SCIOPERI, SOMMOSSE, TUMULTI POPOLARI, ATTI VANDALICI E DOLOSI

A parziale deroga dell'Art.11 comma 1) delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società risponde dei danni alle cose assicurate verificatisi in conseguenza di scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti vandalici e dolosi, con esclusione dei danni verificatisi in occasione di occupazione

Generali Italia S.p.A. - Sede Legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchessa, 14, CAP 31021 – Tel. 041 5492111 www.generali.it – Fax: 041 942909;
e.mail: info.it@generali.com; C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 01333550323 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v.. Pec: generalitalia@pec.generaligroup.com. Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi.



dei fabbricati qualora si protraesse per oltre 5 (cinque) giorni consecutivi.

La Società ha la facoltà di recedere dalla garanzia prestata con questa condizione particolare mediante lettera raccomandata e con preavviso di 30 (trenta) giorni.

In tal caso, trascorsi i 30 (trenta) giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, la stessa mette a disposizione dell'Assicurato il rateo di premio netto relativo a questa garanzia, in proporzione del tempo che decorre dal momento dell'efficacia del recesso al termine del periodo per il quale è stato pagato.

Tale estensione di garanzia è operante a condizione che siano soddisfatte le condizioni indicate nell'Art.23 "Protezioni" delle norme sempre operanti.

Il tasso netto annuo per questa estensione di garanzia è pari allo 0,10‰ (zerovirgoladiecipermille) già previsto nel tasso di polizza.

CP.02 – ATTI DI TERRORISMO E SABOTAGGIO ORGANIZZATO

Per atto di terrorismo o sabotaggio organizzato si intende un atto (incluso anche l'uso o la minaccia dell'uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione od una sua parte;

A parziale deroga dell'Art.11 comma l) delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società risponde dei danni avvenuti in conseguenza di atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, con esclusione dei danni causati da inquinamento e contaminazione (batteriologicala, chimica o di qualunque altra natura).

La Società ha la facoltà di recedere dalle garanzie indicate in questa condizione particolare mediante lettera raccomandata e con preavviso di 14 giorni. In tal caso, trascorsi 14 giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, la stessa mette a disposizione dell'Assicurato il rateo di premio netto relativo a questa garanzia, in proporzione del tempo che decorre dal momento dell'efficacia del recesso al termine del periodo per il quale è stato pagato.

Tale estensione di garanzia è operante a condizione che siano soddisfatte le condizioni indicate nell'Art.23 "Protezioni" delle norme sempre operanti.

Il tasso imponibile annuo per questa estensione di garanzia, già compreso nei tassi indicati in polizza, è pari allo 0,10‰ (zerovirgoladiecipermille).

CP.03 – TERREMOTO

A parziale deroga dell'Art.11, comma m) delle Condizioni Generali di Assicurazione, la Società risponde dei danni alle cose assicurate cagionati da terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

Si precisa che ogni sinistro da terremoto si intende riferito ad un singolo evento e si conviene che ogni singolo evento comprenda tutte le eruzioni o le scosse sismiche che dovessero aver luogo in un arco di 72 (settantadue) ore dal verificarsi della prima eruzione che ha dato luogo al sinistro indennizzabile.

La Società ha la facoltà di recedere dalla garanzia prestata con questa condizione particolare, mediante lettera raccomandata e con preavviso di giorni 60 (sessanta).

Trascorsi 60 (sessanta) giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, la Società mette a disposizione dell'Assicurato il rateo di premio netto relativo a questa garanzia, in proporzione del tempo che decorre dal momento dell'efficacia del recesso al termine del periodo per il quale è stato pagato.

Il tasso imponibile annuo per questa estensione di garanzia, già compreso nei tassi di polizza, è pari allo 0,15‰ (zerovirgolaquindicipermille).

CP.04 – LIMITI DI INDENNIZZO

Generali Italia S.p.A. - Sede Legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchessa, 14, CAP 31021 – Tel. 041 5492111 www.generali.it – Fax: 041 942909; e.mail: info.it@generali.com; C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 01333550323 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v.. Pec: generalitalia@pec.generaligroup.com. Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi.



Relativamente alla Partita n.1, per ogni sinistro e per annualità assicurativa, la Società risponde fino alla concorrenza di:

- un importo pari al **35%** della somma assicurata per danni causati da furto e rapina con un sottolimito di un importo pari a **€ 25.000,00** per i danni da furto dei cablaggi;
- un importo pari al **70%** della somma assicurata per danni causati da scioperi, tumulti e sommosse popolari, atti vandalici e dolosi col sottolimito per atti di terrorismo e sabotaggio organizzato di un importo pari al **50%** della somma assicurata con il massimo di **€ 100.000,00**;
- un importo pari al **70%** della somma assicurata per danni da ogni altra causa con esclusione dei danni da incendio per i quali il limite di indennizzo è pari alla somma assicurata stessa.

CP.05 - DEROGA ALLA REGOLA PROPORZIONALE

Si conviene che in caso di sinistro, non si applica la regola proporzionale se la somma assicurata di Partita 1 risulta insufficiente in misura non superiore al **15%** (quindicipercento).

Qualora tale limite risulti oltrepassato, il disposto dell'Art.17 delle Condizioni Generali di Assicurazione, si applica considerando la somma assicurata maggiorata di detta percentuale.

CP.06 - SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO

La Società indennizza le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare fino al più vicino posto di raccolta o di scarico dei residui delle cose assicurate e danneggiate a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza, esclusi comunque quelli rientranti nella categoria "Tossici e nocivi" di cui al D.P.R. n. 915/82, e successive modificazioni ed integrazioni - fino alla concorrenza dell'importo indicato nella scheda di polizza Partita 2 per ogni sinistro e per annualità assicurativa.

CP.07 – FRANCHIGIE E SCOPERTI

Per ogni sinistro risarcibile a termini di polizza, ove in seguito non sia indicato diversamente, resta a carico dell'Assicurato:

- per danni causati da furto, rapina:

Per gli impianti installati al suolo, lo scoperto del **15%** dell'indennizzo dovuto col minimo di euro **3.000,00**;

qualora, oltre i sistemi di protezione adottati e richiesti all'art. 23 siano operativi anche:

- a) un sistema di allarme perimetrale antisfondamento su tutto il perimetro dell'impianto;
- b) un sistema di rilevazione a sensori ad infrarossi nella zona del cancello di accesso all'impianto;

e relativamente ai cavi in rame, oltre a quanto sopra

- c) un sistema di protezione specifico contro il furto (interramento dei cavi con tombini allarmati o chiusi mediante sovrapposizione di un grave di peso superiore a 300 Kg, sistemi d'allarme con cavi in fibra ottica, riempimento dei canali con schiume epossidiche, etc);

lo scoperto è ridotto al **10%** dell'indennizzo con il minimo di **€ 1.500,00**

Per gli impianti in elevazione, ad un'altezza minima superiore a mt. **2,50**, lo scoperto è ridotto al **10%** con minimo di **€ 1.000,00**

- per danni causati da cedimento del terreno o delle basi di appoggio, sovraccarico neve, scioperi, tumulti e sommosse popolari, atti vandalici e dolosi, terrorismo e sabotaggio organizzato, terremoto, alluvione, inondazione, allagamento lo scoperto del **10%** dell'indennizzo dovuto col minimo di euro **1.000,00**;
- lo scoperto del **10%** dell'indennizzo dovuto col minimo di euro **250,00** per danni causati da ogni altra causa escluso i danni da incendio per i quali non si applica alcuna franchigia.

CP.08 – DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO

Generali Italia S.p.A. - Sede Legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchessa, 14, CAP 31021 – Tel. 041 5492111 www.generali.it – Fax: 041 942909;
e.mail: info.it@generali.com; C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 01333550323 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v.. Pec: generalitalia@pec.generaligroup.com. Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azienda unica Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi.



La Condizione Particolare che segue è attiva soltanto se in polizza sia stata indicata la relativa somma assicurata nell'apposita Partita 3.

La Società indennizza le perdite patrimoniali conseguenti alla interruzione della attività dell'Assicurato a seguito di:

- danni indennizzabili a termini di polizza che abbiano colpito le cose assicurate;
- danni diretti e materiali alle linee di trasmissione dell'energia elettrica o alle cabine di alimentazione della azienda distributrice che impediscano il dispacciamento dell'energia prodotta dalle cose assicurate in conseguenza di: incendio, fulmine, esplosione, scoppio, caduta aeromobili, eventi atmosferici, inondazioni, alluvioni, allagamenti.

La garanzia opera a condizione che in polizza sia indicata alla Partita 3 la relativa somma assicurata, che deve essere pari al prodotto tra il prezzo di vendita al KWh (comprensivo del incentivo secondo il D.M. del 28.07.2005 e successive modifiche) e la produzione media di energia, secondo i dati progettuali, nell'arco di dodici mesi.

La Società non risponde inoltre delle perdite patrimoniali conseguenti a prolungamento o estensione dell'inattività causati da:

- a) eventi eccezionali verificatisi durante l'interruzione, o imputabili a cause esterne come scioperi ed eventi di forza maggiore, o limitazioni imposte dall'Autorità;
- b) deterioramento, distruzione o danneggiamento di materie prime, prodotti semilavorati, finiti ed approvvigionamenti destinati all'esercizio;
- c) mancata disponibilità da parte dell'Assicurato dei mezzi finanziari sufficienti per riparare o rimpiazzare o ricostruire le cose danneggiate o distrutte;
- d) revisioni, modifiche e miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza dell'impianto o della ricostruzione delle cose danneggiate o distrutte;
- e) impossibilità di trovare pezzi di ricambio, una parte o l'insieme dell'impianto assicurato, dovuta a interruzione di fornitura o di fabbricazione da parte del costruttore per uscita di produzione o cessazione di attività.

Determinazione dell'indennizzo

1. Nel caso in cui l'interruzione di esercizio non superi 30 giorni si procede alla determinazione dell'indennizzo secondo le norme seguenti:

- a. Si considera la produzione media giornaliera di energia elettrica (in kWh/giorno), tramite lettura del contatore relativamente ai 15 giorni antecedenti il sinistro, con l'impianto regolarmente funzionante;
- b. Si considera la produzione media giornaliera espressa in kWh calcolata rilevando **dalla** lettura del contatore la produzione complessiva dei 15 giorni successivi al giorno di riavvio dell'impianto nelle condizioni di normale esercizio.



La media dei valori calcolati ai punti a. e b. viene moltiplicato per:

c.1 il prezzo di vendita al kWh, contrattualizzato dall'Assicurato con il Gestore della rete

c.2 il valore dell'incentivo erogato dal GSE per gli impianti fotovoltaici, secondo quanto stabilito dal D.M. del 28/07/2005 e successive modifiche ed integrazioni, relativo al conto energia;

l'indennizzo complessivo sarà pari al valore risultante dalla somma dei punti **c.1** e **c.2**, moltiplicato per i giorni necessari a ripristinare la piena funzionalità dell'impianto, al netto dei giorni indicati nella scheda di polizza.

2. Nel caso in cui l'interruzione di esercizio superi 30 giorni si procede alla determinazione dell'indennizzo secondo le norme seguenti:

- a. Si considera Produzione Media Giornaliera (PMG) di energia elettrica (espressa in kWh/giorno), la media dei valori ricavati dalla lettura del contatore relativamente ai 15 giorni antecedenti il sinistro, con impianto regolarmente funzionante.
- b. Si calcola la Mancata Produzione di Energia Elettrica (espressa in kWh) riferita al periodo di interruzione dell'impianto, moltiplicando la produzione media giornaliera (PMG), di cui al precedente **punto a.**, corretta dal coefficiente moltiplicatore del mese riscontrabile nella tabella seguente, per i giorni effettivi di fermo dell'impianto, al netto dei giorni di franchigia previsti dalla polizza, relativi al mese in esame.
- c. Sommando gli importi relativi alla Mancata Produzione di Energia calcolati per ogni mese di interruzione come al **punto b.** si determina la Mancata Produzione di Energia relativa all'intero periodo di interruzione.

COEFFICIENTI DI RIFERIMENTO PER IL CALCOLO DEL MANCATA PRODUZIONE DI ENERGIA

	kWh/giorno Per 1 KWp												
gennaio	1,90	100	0,83	0,61	0,54	0,51	0,45	0,43	0,48	0,54	0,79	1,41	2,71
febbraio	2,30	1,21	100	0,74	0,66	0,62	0,55	0,52	0,58	0,66	0,96	1,70	3,29
Marzo	3,10	1,63	1,35	100	0,89	0,84	0,74	0,70	0,78	0,89	1,29	2,30	4,43
Aprile	3,50	1,84	1,52	1,13	100	0,95	0,83	0,80	0,88	1,00	1,46	2,59	5,00
Maggio	3,70	1,95	1,61	1,19	1,06	100	0,88	0,84	0,93	1,06	1,54	2,74	5,29
Giugno	4,20	2,21	1,83	1,35	1,20	1,14	100	0,95	1,05	1,20	1,75	3,11	6,00
Luglio	4,40	2,32	1,91	1,42	1,26	1,19	1,05	100	1,10	1,26	1,83	3,26	6,29
Agosto	4,00	2,11	1,74	1,29	1,14	1,08	0,95	0,91	100	1,14	1,67	2,96	5,71
Settembre	3,50	1,84	1,52	1,13	1,00	0,95	0,83	0,80	0,88	100	1,46	2,59	5,00
Ottobre	2,40	1,26	1,04	0,77	0,69	0,65	0,57	0,55	0,60	0,69	100	1,78	3,43
Novembre	1,35	0,71	0,59	0,44	0,39	0,36	0,32	0,31	0,34	0,39	0,56	100	1,93
Dicembre	0,70	0,37	0,30	0,23	0,20	0,19	0,17	0,16	0,18	0,20	0,29	0,52	100

3. Calcolo dell'indennizzo:

A. Nel caso di fermo totale,

L'indennizzo sarà dato dalla *mancata produzione di energia elettrica* calcolata come al **punto 2.c** moltiplicata per la somma della tariffa incentivante (come da D.M. del 28/07/05, 6/2/2006,



19/2/2007 e sue eventuali modifiche) e del prezzo di vendita al kWh contrattualizzato dal Cliente con il Gestore della rete.

Il numero dei giorni considerati nel calcolo per la determinazione dell'indennizzo non potrà, in nessun caso, essere superiore al periodo di indennizzo stabilito in polizza.

Esempio: Sinistro verificatosi a gennaio che si è protratto fino ad Giugno.

- a. Mancata Produzione di Energia nel periodo di interruzione =
(ai giorni di interruzione vanno defalcati i giorni di franchigia temporale di cui alla CP.08)
[(PMG di Gen. x 1,00 per Gen.)x(giorni di interruzione nel mese di gennaio – giorni di franchigia) +
+ (PMG di Gen. x 1,21 per Feb.)x(giorni di interruzione nel mese di febbraio- eventuali rimanenti giorni di franchigia) +
+ (PMG di Gen. x 1,63 per Mar.)x(giorni di interruzione nel mese di marzo) +
+ (PMG Gen. x 1,84 per Apr.)x(giorni di interruzione nel mese di aprile)+
+ (PMG Gen. x 1,95 per Mag.)x(giorni di interruzione nel mese di maggio)+
+ (PMG Gen. x 2,21 per Giu.)x(giorni di interruzione nel mese di giugno)+
- b. Il valore della Mancata Produzione nel periodo di Interruzione calcolato al punto b. viene moltiplicato per la somma dei seguenti importi ottenendo l'indennizzo al lordo dell'eventuale scoperto:
- b.1** il prezzo di vendita al kWh, contrattualizzato dall'Assicurato con il Gestore della rete ad esso venduta o il prezzo fissato dal GSE per l'autoconsumo;
b.2 il valore dell'incentivo erogato dal GSE per gli impianti fotovoltaici, secondo quanto stabilito dal D.M. del 28/07/2005 e successive modifiche ed integrazioni, relativo al conto energia.

B. Nel caso di fermo parziale

L'indennizzo è calcolato sottraendo all'indennizzo nel caso di danno totale (punto A) il ricavo ottenuto dall'Assicurato per l'attività assicurata in polizza nel periodo di diminuzione della produzione di energia elettrica a seguito del sinistro, escluso quanto relativo ai giorni di franchigia indicati in polizza.

Tale ricavo sarà dato dal contributo dovuto alla tariffa incentivante e a quello della vendita dell'energia residua prodotta.

c. Nel caso di autoconsumo,

l'indennizzo sarà dato dalla produzione stimata come al **punto 2.b** destinata all'autoconsumo per il prezzo d'acquisto al kWh dovuto al Gestore della rete, più il valore dell'incentivo erogato dal GSE (Gestore dei Servizi Elettrici) per i impianti fotovoltaici (come da D.M. del 28/07/05, 6/2/2006, 19/2/2007 e sue eventuali modifiche) perso con la non produzione.

Se, nei sei mesi immediatamente successivi al termine del periodo di indennizzo, l'Assicurato ottiene benefici esclusivamente in conseguenza dell'interruzione o riduzione dell'attività dichiarata, tali benefici dovranno essere detratti dall'indennizzo come sopra determinato.

L'indennizzo dovrà tener conto di eventuali aggiustamenti di cui all'art. 2.4.

Qualora il pagamento dell'indennizzo da parte della Società fosse intervenuto prima dei sei mesi suddetti, l'Assicurato è tenuto alla restituzione alla Società dell'importo corrispondente ai benefici ottenuti.

Per ogni sinistro il periodo di indennizzo inizia dal momento in cui si verifica il danno materiale e diretto e continua per il periodo necessario alla riparazione o sostituzione delle cose danneggiate, ma comunque non oltre la durata massima riportata nella scheda di polizza.



Per ogni sinistro resta a carico dell'Assicurato la franchigia temporale di **3** giorni.

Tale franchigia temporale si intende raddoppiata se il fermo dell'impianto è causato dalle linee di disaccoppiamento di proprietà di terzi e quindi non assicurate alla Partita 1 di polizza.

La Società risponde delle perdite patrimoniali conseguenti a prolungamento o estensione dell'inattività causata da terremoto. In tal caso il periodo di indennizzo è quello indicato a Partita 3 della scheda di polizza con il massimo di 6 (sei) mesi.

CP.09 – FORZA MAGGIORE

In caso di sinistri dovuti ad eventi di forza maggiore per i quali venga stabilita l'erogazione di fondi speciali per la ricostruzione delle cose assicurate o sia per legge richiedibile il riconoscimento dei maggiori costi sostenuti, è fatto obbligo all'Assicurato di attivare le procedure necessarie per ottenere il riconoscimento di detti contributi e la loro quantificazione.

Qualora l'erogazione del contributo avvenga successivamente al pagamento dell'indennizzo da parte della Società, il Contraente si impegna a restituire detto importo alla Società.

Qualora l'erogazione avvenga prima del pagamento dell'indennizzo, detto indennizzo verrà ridotto dell'importo erogato di cui sopra.

CP.10 – RICORSO TERZI

La Condizione Particolare che segue è attiva soltanto se in polizza sia stata indicato il relativo massimale nell'apposita Partita "Ricorso terzi".

Ferme le delimitazioni di polizza, la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato delle somme che egli è tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi conseguenti ad un sinistro indennizzabile che abbia colpito le cose assicurate in polizza. Ai soli fini della presente garanzia il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell'Assicurato.

La garanzia opera fino alla concorrenza annua del massimale indicato in polizza con apposita partita.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, sino alla concorrenza del 10% del massimale assicurato purché conseguenti ad un sinistro indennizzabile a termini della presente garanzia. purché conseguenti ad un sinistro indennizzabile a termini della presente garanzia.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) a cose che l'Assicurato ha in consegna o custodia o detiene a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- b) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del Codice Civile.

Per danni alle cose resta a carico dell'assicurato una franchigia di euro 500,00.

CP.11 - RESPONSABILITÀ CIVILE

La Condizione Particolare che segue, nelle sue differenti forme A o B, è attiva soltanto se in polizza applicazione sia stata indicato il relativo massimale nell'apposita Partita 4A o 4B.

A - Responsabilità Civile della proprietà dell'impianto

Generali Italia S.p.A. - Sede Legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchessa, 14, CAP 31021 – Tel. 041 5492111 www.generali.it – Fax: 041 942909; e.mail: info.it@generali.com; C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 01333550323 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v.. Pec: generalitalia@pec.generaligroup.com. Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi.



La Società si obbliga tenere indenne l'Assicurato, fino al massimale indicato nella scheda di polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà dell'impianto assicurato; compresi i danni derivanti dai lavori di manutenzione restando inteso che, ove la manutenzione fosse affidata a terzi, la garanzia opererà per la responsabilità civile incombente all'Assicurato nella sua qualità di committente di tali lavori.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere ai sensi di legge.

Sono altresì compresi i danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo dei beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi, sino a concorrenza del 20% del massimale per danni a cose, purché conseguenti ad un sinistro indennizzabile a termini della presente garanzia.

Ai fini della presente assicurazione non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i parenti e gli affini dell'Assicurato, purché con lui conviventi;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, i soci a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
- c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio inerente alla manutenzione e pulizia dei fabbricati e dei relativi impianti, nonché alla conduzione di questi ultimi.

Sono esclusi i danni:

- a) da lavori di ampliamento, sopraelevazione o demolizione;
- b) da umidità, stillicidio o insalubrità dei locali;
- d) da furto;
- e) alle cose ed agli animali che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- f) di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Per danni alle cose resta a carico dell'assicurato una franchigia di euro 1.500,00.

B - Responsabilità civile della conduzione dell'impianto

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino al massimale indicato nella scheda di polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose o animali in conseguenza di un fatto accidentale, compreso lo spargimento d'acqua, verificatosi in relazione al normale esercizio dell'impianto.

Sono compresi in garanzia, con una franchigia fissa di € 250,00 per ogni sinistro, i danni eventualmente arrecati all'immobile su cui dovesse sorgere l'impianto e alle sue pertinenze, con esclusione dei danni arrecati alla parte di immobile di proprietà dell'Assicurato.

Sono esclusi dalla garanzia i danni:

- a) da umidità, stillicidio o insalubrità dei locali;
- b) derivanti dalla proprietà del fabbricato;
- c) derivanti da proprietà, uso e guida di veicoli a motore.

Non sono considerati terzi, oltre alle persone indicate nella garanzia 1 - Responsabilità Civile Fabbricato -, i componenti il nucleo familiare del conduttore con lui conviventi.

Per danni alle cose resta a carico dell'assicurato una franchigia di euro 1.500,00.

CP.12 - DEROGA PROTEZIONI

L'assenza o la mancata operatività anche di uno solo dei sistemi di sicurezza previsti all'art. 23 punti b), c), d) comporta l'applicazione, per ogni sinistro indennizzabile a termine delle rispettive condizioni della presente garanzia furto, atti vandalici, terrorismo e sabotaggio dei seguenti scoperti e franchigie:

- Danni Diretti: scoperto del **25%** con minimo di **€10.000,00**
- Danni Indiretti: franchigia temporale di giorni **10**.

Rimane comunque fissato un limite d'indennizzo complessivo di **€ 150.000,00** per sinistro e per anno.



CP. 13 – BUONA FEDE

L'omissione, da parte dell'Assicurato, della dichiarazione di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all'atto della stipula della presente polizza, o durante il corso della stessa, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni sempreché tali omissioni ed inesatte dichiarazioni siano tenute in buona fede. Resta inteso che l'Assicurato ha l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne è derivato, con la decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

CP. 14 – COLPA GRAVE

In deroga a quanto previsto dall'art. 11 comma a) - Rischi esclusi dall'assicurazione, si specifica che sono compresi in garanzia i danni causati da colpa grave dell'Assicurato e quelli causati con dolo e colpa grave delle persone di cui debbano rispondere a norma di legge, con applicazione degli scoperti e/o franchigie nonché dei limiti previsti in polizza.

CP. 15 - PARIFICAZIONE DEI DANNI

Si conviene fra le parti di considerare parificati ai danni garantiti con la presente polizza i guasti arrecati per ordine dell'Autorità nonché quelli arrecati dall'Assicurato e/o da terzi allo scopo di arrestare, evitare o minimizzare l'evento dannoso.

CP. 16 - ONORARI PERITI

La Società rimborserà, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, le spese e gli onorari di competenza del perito che il Contraente avrà scelto e nominato, nonché la quota parte di spesa onorari (50%) a carico del Contraente a seguito di nomina del Terzo perito, con un limite massimo di indennizzo di euro **10.000,00** per sinistro e per anno.

CP. 17 – RINUNCIA ALLA RIVALSA

La Società rinuncia a favore dell'Assicurato al diritto di rivalsa verso i terzi responsabili, salvo il caso di dolo, nei confronti delle società controllate, consociate e collegate.

CP. 18 - ANTICIPO INDENNIZZI

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al **50%** dell'importo ragionevolmente presumibile del sinistro stesso, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro, e cioè che le risultanze della stima preliminare del danno effettuate dal perito diano ampie garanzie che le circostanze, cause, natura e dinamica del sinistro siano garantite dal contratto, che vi sia rispondenza nelle descrizioni, dichiarazioni, qualità e quantità delle cose distrutte o avariate, che non vi siano impedimenti contrattuali quali vincoli, assicurazioni per conto terzi, circostanze per le quali sia opportuno avere il benessere da chi ha interesse; e a condizione che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno euro 100.000,00.

L'obbligazione della Società:

- a) condizionata alla prova inequivocabile - fornita alla Società dall'Assicurato - che lo stesso ha predisposto e avviato la ripresa dell'attività
- b) in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'acconto non può comunque essere superiore a euro **200.000,00** qualunque sia l'ammontare stimato del risarcimento.

CP. 19 - INTERRUZIONE PER ORDINE DELL'AUTORITA'

La Società risponde anche delle eventuali perdite patrimoniali derivanti dall'interruzione forzata

parziale o totale della produzione o dalla forzata impossibilità a disporre tutta o in parte l'energia prodotta per ordine dell'Autorità. La garanzia opera con un limite di risarcimento per sinistro e per annualità di euro **100.000,00** comunque il periodo massimo di riduzione del profitto risarcibile è di **40** (quaranta) giorni:

CP. 20 – DIFFICOLTA' D'ACCESSO

La Società risponde anche delle eventuali perdite patrimoniali derivanti da impossibilità parziale o totale di accesso all'insediamento assicurato per un periodo di tempo non superiore a 30 giorni causata da uno dei seguenti eventi:

- Incendio, esplosione, scoppio, caduta aeromobili;
- Scioperi, sommosse e tumulti popolari,
- Eventi naturali
- Terrorismo e sabotaggio

indennizzabile ai sensi della sezione I che abbia colpito altre cose site nelle vicinanze dell'insediamento stesso ma non assicurate con la presente polizza né detenute a qualunque altro titolo dall'assicurato e purché l'evento che ha originato il predetto sinistro non sia tra quelli esclusi dalla garanzia prestata con la presente polizza

Tale garanzia è prestata con il limite di indennizzo per sinistro e per annualità di euro **100.000,00**.

CP.21 - Deroga CP.08 – Danni da interruzione d'esercizio

A parziale deroga di quanto previsto alla CP.08 Danni da interruzione d'esercizio – sono indennizzabili anche le perdite patrimoniali conseguenti alla interruzione della attività dell'Assicurato a causa di un danno diretto non indennizzabile perché già coperto per legge o per contratto dal costruttore, fornitore o manutentore, limitatamente a:

- Danno diretto da incendio, fulmine, esplosione, scoppio
- Danno diretto causato da fenomeno elettrico verificatosi durante l'esercizio con il concorso di cause esterne.

CP. 22 – ESTENSIONE PERIODO DI MORA

A parziale deroga di quanto previsto all'art. 2 delle Condizioni Generali di Assicurazione, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della relativa scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C.

CP. 23 – CLAUSOLA BROKER

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto alla società **Assiteca SpA**. Agli effetti dei termini e garanzie previsti dall'assicurazione, ogni comunicazione fatta dal Broker nel nome e per conto del Contraente alla Società si intenderà come fatta dal Contraente stesso. Altresì ogni comunicazione fatta dalla Società al Broker si intenderà come fatta al Contraente medesimo. Comunque tutti gli atti relativi alla polizza non saranno validi se non sono stati sottoscritti dal Contraente e dalla Società.

CP. 24 – DEROGA ART. 16 DETERMINAZIONE DEL DANNO SUPPLEMENTO DI INDENNIZZO ("VALORE A NUOVO")

A parziale deroga dell'art. 16 – Determinazione del danno - le parti convengono di stipulare l'assicurazione in base a Valore a Nuovo alle seguenti condizioni:

a. in caso di sinistro, che abbia causato un danno totale ad ogni singola cosa assicurata in polizza per il ripristino del quale è necessaria l'integrale ricostruzione dello stesso, si determina il supplemento di indennizzo che, aggiunto all'indennizzo calcolato con i criteri di cui al precedente art.16, determina l'ammontare del danno in base al "valore a nuovo";



b. il supplemento di indennizzo per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti:

1. maggiore od uguale al rispettivo **valore a nuovo**, è pari all'intero ammontare del supplemento stesso

2. inferiore al rispettivo **valore a nuovo** ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale assicurazione a nuovo, viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;

3. eguale o inferiore al valore al momento del sinistro diventa nullo;

c. in caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;

d. agli effetti dell'indennizzo resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato per ciascuna cosa, importo superiore al triplo del relativo valore determinato in base alle stime dell'art. 16 della sezione 1 di polizza - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno;

e. il pagamento del supplemento d'indennizzo è eseguito entro 30 gg da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non derivi aggravio per la Società, purché ciò avvenga, salvo causa forza maggiore, entro 12 mesi dall'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia;

f. l'assicurazione in base al **valore a nuovo** si applica solamente ad impianti in stato di attività.

GENERALI ITALIA S.p.A.

IL CONTRAENTE

Agli effetti dell'Art. 1341 del C.C., il Contraente approva espressamente le disposizioni degli articoli delle “Norme che regolano l'assicurazione di ogni singolo ente” sotto specificati:

Art. 2 - Tacita proroga del contratto in mancanza di disdetta due mesi prima della scadenza.

Art. 4 - Diritto di recesso da parte della Società dopo ogni sinistro.

Art. 5 - Limitazione dell'assicurazione in caso di esistenza di altre assicurazioni.

Art. 13 - Sanzione della perdita dell'indennizzo in caso di esagerazione dolosa del danno, giustificazione menzognera, alterazione delle tracce del danno.

Art. 14 - Deroga alla competenza dell'Autorità Giudiziaria per la liquidazione del danno.

IL CONTRAENTE

Redatta in tre originali a Mogliano Veneto il

Il pagamento dell'importo di **Euro**

è stato effettuato a mani del sottoscritto oggi

in

AGENTE/ESATTORE

Generali Italia S.p.A. - Sede Legale: Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa, 14, CAP 31021 – Tel. 041 5492111 www.generali.it – Fax: 041 942909; e.mail: info.it@generali.com; C.F. e iscr. nel Registro Imprese di Treviso - Belluno n. 00409920584 - Partita IVA 01333550323 - Capitale Sociale: Euro 1.618.628.450,00 i.v.. Pec: generalitalia@pec.generaligroup.com. Società iscritta all'Albo delle Imprese IVASS n. 1.00021, soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'Azionista unico Assicurazioni Generali S.p.A. ed appartenente al Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi.